

# Matrimoni omosessuali in Europa

di Federica Vollono

Scienze della comunicazione  
Matricola – 0312201520

## Indice

1. Premessa – Matrimonio e legislazione.
2. Differenza tra matrimoni tradizionali e omosessuali.
3. Il Consiglio d'Europa e il principio di non discriminazione sul matrimonio omosessuale.
4. Il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale.
5. Adozione da parte di coppie dello stesso sesso in Italia.

## 1. Matrimonio e legislazione

Il XXI secolo, sta vivendo un periodo di grande transizione, sulla questione del riconoscimento, del matrimonio e dei diritti civili tra persone dello stesso sesso, e dell'omogenitorialità. La questione negli ultimi anni ha assunto una dimensione globale ed è giunta al vaglio, di molte corti costituzionali e internazionali. In tutto il mondo ci sono state accesi dibattiti e controversie sull'ipotesi del matrimonio di coppie gay, e ci sono state soluzioni, anche molto diverse nei vari ordinamenti. Questo elaborato si pone l'obiettivo di analizzare la questione del riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso e della omogenitorialità, alla luce della giurisprudenza della corte Europea dei diritti dell'uomo, e di alcune decisioni delle corti costituzionali nazionali.

## 2. Differenza tra matrimoni tradizionali e omosessuali

Il matrimonio tradizionale, inteso come unione tra uomo e donna, nel corso del tempo e della storia è andato sempre più ad essere messo in discussione ed anche la percezione comune nei confronti di tale istituzione è cambiata radicalmente. E' stata la giurisprudenza a definire il matrimonio come unione tra uomo e donna, come “frutto dell'evoluzione secolare del diritto privato che, seppure implicita, fa parte del sentire comune mai messo in discussione” [Tribunale di Bergamo, 21 febbraio 2009, inedita, citata da B. PEZZINI, *Dentro il mestiere di vivere: uguali in diritto o uguali in natura?*, cit. pp. 1-2, nota] Il paradigma eterosessuale del matrimonio non è dunque un elemento indiscusso del matrimonio, ma frutto di una tradizione non solo culturale e religiosa ma anche giuridica [ Cfr M. WINKLER, G. STRAZIO, *L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori*. Milano, il Saggiatore 2011, p. 164] Cosa dice la Costituzione sul matrimonio, e cosa dicono il Codice civile e la Corte Costituzionale? La Costituzione parla di matrimonio all'art. 29. Qui si afferma che: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. Si parla di matrimonio in modo neutro: si citano la “famiglia” e i “coniugi” senza però specificare il sesso, in quanto sembrava ovvio che la legge naturale stabiliva che la famiglia formata da genitori e figli, per essere tale, poteva scaturire solo da un rapporto tra un uomo e una donna. Il più delle volte il requisito della diversità di sesso non è scritto a chiare lettere nei codici civili o nella legge. Tuttavia anche se non c'è una norma espressa, che assuma il paradigma eterosessuale quale requisito positivo per la celebrazione e per la validità del matrimonio, c'è secondo un'opinione largamente condivisa un complesso di norme che incorpora questo paradigma assumendolo come regola normativa. Nel codice civile il termine matrimonio è usato sia per indicare l'atto stesso del matrimonio che il rapporto che ne consegue. In esso non si indica espressamente tra i requisiti la differenza di sesso, per contrarre il matrimonio e per gran parte degli articoli del codice si parla genericamente di “coniugi” e “sposi”. La Corte Costituzionale non mette in discussione l'istituto coniugale, che rimane più o meno immutato e continua a chiamarsi matrimonio, ma uno dei suoi requisiti, cioè la diversità di sesso dei due soggetti interessati. L'ipotesi del “matrimonio fra gay” ha dato vita a soluzioni diverse. Limitandoci all'Europa, otto Paesi ( Belgio, Francia, Islanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) contemplano matrimoni di coppie dello stesso sesso, uno (Regno Unito) non ne esclude l'istituzione e dodici (Andorra, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Ungheria, Slovenia, Svizzera) disciplinano comunque le unioni civili come forme di riconoscimento della coppia diverse dal matrimonio. Da tempo, per varie ragioni storiche e culturali, l'unione civile a coppie omosessuali poteva costituire almeno un tentativo di soluzione anche per l'Italia, dove ci sono state discussioni di varia natura: teologica, etica, filosofica, politica e, naturalmente,

giuridica. In Italia la Corte Costituzionale si è espressa più volte sul tema, con una serie di sentenze conseguenti a ricorsi da parte di alcuni tribunali. Successivamente anche la Corte suprema di cassazione si è pronunciata due volte in proposito. Il 15 marzo 2012, ha emesso una sentenza in cui, pur esprimendosi negativamente sulla richiesta da parte di una coppia dello stesso sesso italiana sposatasi all'estero di vedere riconosciuto il proprio matrimonio in Italia, ha dichiarato che nell'ordinamento giuridico in Italia la diversità di sesso dei nubendi non è presupposto indispensabile, naturalistico del matrimonio. La Corte, nella sentenza, ha anche citato il pronunciamento emesso nel 2010 dalla Corte Costituzionale per ribadire che il Parlamento italiano è a tutti gli effetti libero di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, concetto ribadito anche nella successiva ordinanza del 6 giugno 2013. Il 20 maggio 2016 è stata firmata dal presidente della Repubblica la legge Cirinnà per l'istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, qualificate come “formazione sociale specifica” con esplicito riferimento all'articolo 2 della Costituzione e non all'articolo 29 che tratta l'istituto del matrimonio [Informazioni reperibili sul sito <http://www.wikipedia.it>] Il testo originale prevedeva, insieme a una serie di situazioni giuridiche sostanzialmente simili a quelle previste per il matrimonio, il dovere di fedeltà tra i componenti dell'unione civile e la possibilità di adottare il figlio naturale del partner (la cosiddetta stepchild adoption), poi stralciati, in seguito alle numerose polemiche nonché ai profondi dissidi nella maggioranza di governo e nello stesso partito proponente.

### 3. Il Consiglio d'Europa e il principio di non discriminazione sul matrimonio omosessuale

Sebbene l'espressione «diritto europeo della non discriminazione» lasci supporre l'esistenza di un unico sistema europeo contro la discriminazione, in realtà quest'ultimo è costituito da un quadro di norme elaborate in molteplici contesti [Manuale di diritto Europeo della non discriminazione, p.12, [https://fra.europa.eu/Fra-Case-Law-Handbook\\_IT.pdf](https://fra.europa.eu/Fra-Case-Law-Handbook_IT.pdf)] Ci riferiamo in particolare alla giurisprudenza della CEDU e al diritto dell'Unione. Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito in gran parte dei Paesi, come conseguenza del trasformarsi della società e dei costumi, alla nascita, a fianco della famiglia tradizionalmente intesa, a forme diverse, seppure minoritarie, di convivenza, tra queste c'è anche la famiglia omosessuale. Le prime forme di riconoscimento delle coppie omosessuali si sono ottenute con la cd. “unione civile”, che indicava quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi e/o economici, che per scelta o impossibilità non accedono al matrimonio. A prescindere dalla possibilità di accedere all'unione civile a istituti analoghi, le coppie dello stesso sesso aspirano al matrimonio. Tale richiesta parte dall'idea di voler eliminare una volta per tutte dalla legislazione la disparità di trattamento fra unioni eterosessuali e unioni omosessuali. È sulla base che il rapporto omosessuale non sia altro che una sana espressione della sessualità e che il diritto al matrimonio sia un diritto inalienabile della persona. A livello sovranazionale, il diritto fondamentale di ciascun individuo di sposarsi e di fondare una famiglia si trova sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, all'art 16, che identifica nella famiglia “il nucleo naturale e fondamentale della società” e alla famiglia riconosce il diritto a ricevere protezione dalla società e dallo Stato. Sin dalla seconda metà del secolo scorso dal diritto comunitario e dall'azione dell'Unione Europea emerge l'invito rivolto agli Stati membri ad affermare e rendere effettivi i diritti individuali di libertà ed uguaglianza, eliminando ogni forma di discriminazione. L'UE con i suoi atti normativi ha cercato di sollecitare i legislatori degli Stati membri ad adeguare il diritto interno alle nuove istanze provenienti dalla società in evoluzione. L'UE si fonda sui principi condivisi dagli Stati che ne fanno parte, di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'esigenza di una regolarizzazione delle unioni omosessuali e del matrimonio riguarda la tutela dei diritti civili fondamentali e inalienabili. Partendo dalle Carte fondamentali il divieto di discriminazione fondato sull'orientamento sessuale, il principio di eguaglianza, il diritto al rispetto della vita privata a costituire una famiglia e al matrimonio, trovano tutte diversi riconoscimenti.

Ricordiamo:

I. il Trattato di Amsterdam del 1997, che all'art.13 autorizza il Consiglio dei Ministri a prendere le misure necessarie a combattere la discriminazione su sesso, razza, origine etnica, religione o fede, disabilità, età o orientamento sessuale.

II. la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà Fondamentali che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare all'art.8, il diritto al matrimonio all'art.12 e il divieto di discriminazione all'art.14. Con riferimento all'art.8, la CEDU ha accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell'identità personale, che non si limita alla sfera individuale, ma si estende alla vita di relazione.

III. la Carta di Nizza dal 7 dicembre 2000 garantisce ai cittadini dell'Unione Europea una serie di diritti e libertà fondamentali. Tra questi ricordiamo i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art.7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art.9) e a non essere discriminati (art.21). Interessante è come l'art.9 non contenga alcun riferimento all'uomo e alla donna differentemente dall'art.12 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali. La Carta di Nizza, oltre ad essere un importante punto di riferimento per le istituzioni europee e per l'attività interpretativa dei giudici, ha una chiara valenza politica, perché conferisce solennità a quei valori e principi condivisi dagli Stati membri. Con l'entrata in vigore della Costituzione Europea i diritti indicati nella Carta di Nizza hanno assunto carattere vincolante per gli Stati.

IV. la Costituzione Europea (Trattato di Lisbona) in vigore dal 1 dicembre 2009, a cui hanno aderito i 28 Paesi dell'Unione, mantiene i diritti esistenti dalla Carta di Nizza e ne introduce di nuovi.

Sono sempre di più le pronunce sia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo sia della Corte di Giustizia Europea favorevoli alle unioni omosessuali in diversi ambiti tra cui l'affidamento dei figli e l'adozione, mentre gli Stati membri sono sollecitati ad adeguarsi. Alla luce del riconoscimento del matrimonio omosessuale in molti paesi europei (Olanda, Belgio, Spagna, Svezia, Danimarca, Islanda, Francia, Portogallo, Regno Unito) la questione è sempre più dibattuta e anche l'opinione pubblica si mostra più sensibile e favorevole. Nonostante l'Unione Europea abbia fatto del principio di non discriminazione una delle principali ragioni del suo intervento, il riconoscimento delle coppie omosessuali continua a trovare difficoltà in molti ordinamenti giuridici.

#### 4. Il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale

L'uguaglianza è intesa come assenza di discriminazione; la discriminazione è violazione dell'uguaglianza. Si giunge a dire, insomma, che la non discriminazione e l'uguaglianza rappresentano le due facce della stessa medaglia, non avvedendosi che il principio di non discriminazione, autonomamente considerato, può in realtà comportare trattamenti uguali anche in situazioni diverse; e ciò è emerso chiaramente in ambito lavorativo. Sul piano prettamente concettuale, in altri termini, non discriminazione ed uguaglianza si oppongono: la prima non consente di differenziare; per raggiungere la seconda, invece, si può distinguere [Giovanni Guiglia, Non discriminazione ed uguaglianza: unite nella diversità, p.2, <http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/05/guiglia.pdf>] E, in effetti, proprio sul piano funzionale la non discriminazione si oppone all'uguaglianza, giacché quest'ultima ammette differenze. Ciò si traduce bene nel fatto che combattere contro la discriminazione non equivale a combattere contro la disuguaglianza. Sebbene l'orientamento sessuale non sia espressamente menzionato tra i fattori vietati di discriminazione, deve farsi rientrare nella formula di chiusura adottata da tutte le norme in materia come “altra condizione personale”. Inoltre le norme anti-discriminazione nulla hanno a che vedere con le cd *affirmative actions*. Considerare le persone omosessuali uguali alle altre non significa riconoscere loro diritti *speciali*, ma permettere loro di godere i diritti di tutti. È chiaro che se vi è un trattamento diversificato tra due persone, la cui differenza risiede solo nell'orientamento sessuale, siamo davanti ad una discriminazione. Ed è alla luce del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione fondato sull'orientamento sessuale che non si capisce come uno Stato possa sottrarsi alla regolamentazione del matrimonio omosessuale, che non tratta niente di più che una questione di civiltà giuridica e di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Il divieto di discriminazione è sancito dall'articolo 14 della CEDU, il quale garantisce la parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione, ed è stato riaffermato all'articolo 21 della Carta di Nizza. Inoltre il principio di non discriminazione si ritrova nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 all'art. 7, come nel Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici all'art. 26, e viene puntualmente riconfermato in tutti gli strumenti di tutela. Molti sono, però, gli aspetti problematici a riguardo. La questione della non discriminazione ha esercitato un'evidente influenza sulla redazione dei documenti normativi prodotti dal CDE ed è considerata una libertà fondamentale meritevole di tutela. A livello europeo l'orientamento sessuale è percepito dalla popolazione come il secondo più diffuso fattore di discriminazione e lo stesso vale per la popolazione italiana [Eurobarometro speciale 263, Discrimination in the European Union 2007, p.58] L'art.14 della CEDU afferma che «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale,



la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione>>. Partendo dalle disposizioni contenute nella CEDU, la giurisprudenza è giunta all'elaborazione di un "diritto interpretato" in materia di diritti fondamentali; si è avuto così, da parte degli Stati, il conferimento alla Commissione ed alla Corte di Strasburgo del compito di procedere all'elaborazione di una sorta di "*jus commune*" dei diritti umani, attraverso l'interpretazione e l'applicazione del testo scritto. Gli organi giudiziari del sistema CEDU hanno quindi acquisito il ruolo di centri primari dell'elaborazione giuridica, contribuendo all'effettiva creazione del diritto europeo dell'uomo [B CONFORTI., Diritto internazionale cit.p.292]Così quanto più l'ambito di applicazione di ogni singolo diritto garantito dalla CEDU si espande grazie all'interpretazione della Corte, tanto maggiore sarà la tutela offerta dal principio di non discriminazione. Il punto di partenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sta quindi non nell'eguaglianza in sé, ma nell'eguale libertà o nell'eguale godimento dei diritti. Come si evince, quindi, il divieto di discriminazione della CEDU non è assoluto, non ha un'esistenza indipendente, ma i suoi effetti si manifestano unicamente in combinato alle altre disposizioni contenute nel testo o rispetto ai diritti che, pur non essendo affermati in modo esplicito nella CEDU, trovano in esse la loro base giuridica. Ancora vediamo che il Protocollo n. 12 rappresenta un'apertura poiché in esso non si parla più di un godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione "assicurato senza nessuna discriminazione", bensì del "godimento di ogni diritto previsto dalla legge", anche nazionale, che "deve essere garantito senza discriminazione alcuna". La Corte ha peraltro affermato quali possono essere i criteri che uno Stato parte della CEDU deve osservare affinché il principio di non discriminazione non sia violato. La Corte di Strasburgo ha più volte ribadito che gli Stati membri devono fornire ragionevoli giustificazioni nell'esame dei trattamenti, dai quali possano derivare discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sul sesso o sulla nascita al di fuori di vincoli coniugali. La Corte di Strasburgo per ritenere un trattamento discriminatorio o meno deve individuare le situazioni da mettere a confronto, nel caso in cui una differenza venga riscontrata, è necessario valutare se l'azione statale persegua o meno un fine legittimo. L'art.8 della CEDU sancisce il rispetto della "vita privata e familiare", e così recita: <<Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui>>. La prima pronuncia significativa nella giurisprudenza sui diritti degli omosessuali, anche al di fuori del Consiglio d'Europa, è la sentenza *Dudgeon v. UK* 78, del 1981 che per la prima volta esamina il problema della compatibilità delle norme penali in materia di rapporti omosessuali, allora in vigore nel Regno Unito, rispetto all'art.8 della CEDU, ai sensi del quale <<Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata>>. La Corte ha affermato che <<sebbene alcuni nel pubblico possano sentirsi turbati, offesi, o sconvolti dalla commissione, da parte di altri individui di atti omosessuali>> e aldilà

<<della preoccupazione che il venir meno della criminalizzazione di talune condotte possa erodere gli standard morali esistenti>> non esiste alcuna ragione della permanenza nei codici penali dei Paesi firmatari della CEDU del reato di rapporto omosessuale [Dudgeon v.UK, n 7525/76, 41, sentenza 22 ottobre 1981. Per un commento vd P.PALLARO, *I diritti degli omosessuali nella Convenzione europea per i diritti umani e nel diritto comunitario*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2000, pp.104 sgg., p.107] Questa sentenza è molto importante perché ha dato l'input per un mutamento della morale sociale e sessuale, ed è stato il modello seguito da molte Corti costituzionali riguardo la illegittimità delle cd *sodomy laws* ancora in vigore nei primi anni Novanta. La giurisprudenza della Corte ha progressivamente garantito la posizione (degli omosessuali e) delle coppie omosessuali, pur qualificando la relazione di fatto tra partner dello stesso sesso quale “vita privata” e non già quale “vita familiare”. Partendo da questa prospettiva, come abbiamo visto, la Corte ha ritenuto contraria all'art 8 CEDU la repressione penale dell'omosessualità [Dudgeon v. the United Kingdom, ricorso n. 7525/76, sentenza del 22 ottobre 1981; Norris v. Ireland, ricorso n. 10581/83, sentenza del 26 ottobre 1988; and Modinos v.Cyprus, ricorso n. 15070/89, sentenza del 22 aprile 1993] Sebbene all'articolo 14 della CEDU l'«orientamento sessuale» non compaia fra i motivi oggetto del divieto di discriminazione, in diverse occasioni la CEDU ha dichiarato esplicitamente che esso debba venire incluso tra gli «altri» motivi oggetto del divieto di discriminazione ai sensi della norma indicata. Sarebbe tuttavia troppo restrittivo limitarla ad un “cerchio intimo” in cui ciascuno può condurre la sua vita personale nel modo che preferisce e tenere totalmente separato il mondo esterno da questo cerchio. Il rispetto della vita privata deve anche comprendere, in una certa misura, il diritto per l'individuo di nutrire e sviluppare relazioni con i suoi simili. Si è determinato, così, un progressivo ampliamento della tutela di cui all'art.8 della Convenzione dalla sfera propria delle scelte personali alla dimensione relazionale della vita della persona. Finora abbiamo notato che la Corte nel qualificare le unioni omosessuali come “famiglia”, e di conseguenza nel ravvisare una violazione dell'art. 14 della CEDU in relazione non solo al diritto al rispetto della “vita privata”, ma anche della loro “vita familiare” ex art 8 CEDU. Per quanto attiene alla vita familiare, come per la vita privata la giurisprudenza non ne fornisce alcuna definizione esaustiva. Per definirne la nozione, occorre tener conto del fatto che il testo della Convenzione dedica una specifica disposizione, l'art.12, al diritto di sposarsi e fondare una famiglia. All'epoca in cui il testo convenzionale è stato redatto, si poteva probabilmente pensare che la vita familiare di cui all'art.8 fosse la vita all'interno della famiglia, come cellula fondata sul matrimonio.

## 5. Adozione da parte di coppie dello stesso sesso in Italia

Con l'espressione adozione da parte di coppie dello stesso sesso si fa riferimento all'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso. Esse possono accedere all'adozione di minori in 25 paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Finlandia, Andorra, Colombia, Irlanda, Malta, Portogallo e Nuova Zelanda. L'adozione da parte di coppie dello stesso sesso è inoltre legale in alcune giurisdizioni del Messico e dell'Australia. In Italia l'adozione del configlio (o stepchild adoption) è disciplinata sin dal 1983 con la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e permette l'adozione del figlio del coniuge. L'art.44 prevede deroghe per alcuni casi specifici:

- quando gli adottandi sono uniti al minore - orfano di padre e di madre - da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori,
- quando un coniuge adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge,
- quando il minore è portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori,
- quando non sia possibile l'affidamento preadottivo.

La stepchild adoption (legge n° 184 del 4 maggio 1983) per coppie omosessuali è stata riconosciuta per via giurisprudenziale già dal 2014 prima della emanazione della Legge 20 maggio 2016 n.76 che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso. La novella del 2016 non interviene in tema di stepchild adoption se non per prevedere espressamente che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti", non impedendo così l'evoluzione giurisprudenziale che consente la possibilità da parte dei tribunali di applicare le norme sull'adozione in casi particolari che dal 2007 è ammessa anche in coppie non legate da vincolo matrimoniale e quindi anche a coppie omosessuali. Nel 2014 il Tribunale dei Minori di Roma ha ritenuto che nessuna legge esprima il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l'adozione del figlio del partner. <<Considerando che l'obiettivo primario è il bene superiore del minore, è stato permesso ad una donna di adottare la figlia naturale della compagna>> Per questo caso il tribunale si basò sull'art.44 della legge del 4 maggio 1983. Alcune settimane dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con la quale era stata già confermata la sopra menzionata domanda di adozione al

Tribunale dei Minori di Roma della minore proposta dalla partner della madre, con lei convivente in modo stabile. Con la sentenza 12962/16, pubblicata il 22 giugno 2016, i giudici della Suprema Corte hanno definitivamente confermato questa adozione, affermando che "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione "prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore"[Informazioni reperibili sul sito <http://www.wikipedia.it>] In conclusione, la famiglia non esiste più al singolare. Ma esistono le famiglie che possono avere un solo genitore, famiglie miste o famiglie omosessuali. I grandi cambiamenti avvenuti a livello sociale hanno portato gli individui a ricercare soluzioni diverse per organizzare i rapporti familiari: l'aumento dei divorzi, la diminuzione dei matrimoni e una continua crescita delle coppie di fatto, dimostrano come la famiglia nucleare, che negli anni '50 dello scorso secolo rappresentava l'unico modello familiare socialmente accettato, ormai non sia più l'unica modalità per fare famiglia. Ciò che assume importanza, in questo moltiplicarsi di forme familiari, è che i rapporti affettivi diventano la base su cui costruire le proprie relazioni; i rapporti personali non sono più controllati da esigenze economico-sociali ma nascono dal desiderio personale dei soggetti.

